

**Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
Sentenza 12 giugno 2015, n. 12245**

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 31 maggio 2012 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da M.L. contro la sentenza, resa dal Tribunale di Reggio Emilia, di rigetto della domanda dell'appellante tesa ad ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità, con tutte le conseguenze reintegratorie e risarcitorie, del licenziamento intimato con nota dell'(OMISSIS) dal Presidente del Consorzio di Gestione del Parco Fluviale del Secchia di Rubiera (ora Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale), da cui dipendeva con funzioni di direttore del Consorzio, inquadrata in categoria D. 1.2. - La Corte territoriale, nel respingere i motivi di gravame, ha ritenuto che:

a) il licenziamento era stato intimato dall'organo competente, individuato nella persona del presidente, previa Delib. del consiglio di amministrazione, giusta il disposto dell'art. 25 dello statuto del Consorzio, approvato dall'assemblea dell'ente con atto del 21 dicembre 2002, n. 16;

b) era irrilevante che la deliberazione del consiglio di amministrazione fosse intervenuta dopo l'adozione del provvedimento, essendo possibile la ratifica dell'atto;

c) tutti gli addebiti erano stati provati: in particolare, era rimasto accertato che la lettera del 13 dicembre 2004 a firma della ricorrente conteneva gravi accuse di interferenze del presidente del consorzio nei confronti degli altri organi dell'ente, accuse rimaste generiche ed indimostrate; l'addebito di false annotazioni nei registri e nei protocolli dell'ente di determinazioni mai assunte non era stato contestato; anche l'addebito di aver corrisposto ad un professionista un compenso maggiore di quello stabilito dal consiglio di amministrazione era rimasto provato; così come dimostrato era stato l'addebito di aver corrisposto il corrispettivo pattuito in favore di tale Mo.Ng. senza la previa verifica dell'effettivo adempimento della prestazione cui questo si era obbligato; in ogni caso la ricorrente non aveva contestato gli ulteriori addebiti a lei mossi con le lettere del 13/12/2004 e del 16/2/2005. Infine, ha valutato l'intera condotta e l'ha ritenuta gravemente lesiva del vincolo fiduciario che legava la lavoratrice al Consorzio, anche in considerazione del carattere apicale delle sue mansioni.

1.3.- Contro la sentenza, la M. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso il Consorzio. Le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, nonché del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 2004-

2005. In sintesi, denuncia l'errore in cui è incorso il giudice di merito nel ritenere sussistente la competenza del presidente del consorzio ad adottare il provvedimento disciplinare, in luogo dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari previsto dall'art. 55 del D.Lgs. citato e mai costituito, e non potendosi ritenere conforme ai principi di terzietà e imparzialità l'attribuzione del potere disciplinare allo stesso capo della struttura.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha osservato che lo statuto, approvato dall'assemblea con atto del 21 dicembre 2002, n. 16, prevede l'attribuzione dei poteri disciplinari nei confronti dei dipendenti del Consorzio, rispettivamente, al direttore per i procedimenti riguardanti il personale non dirigente (art. 27) ed al presidente per quelli riguardanti il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione (art. 25). Ha ritenuto che, per effetto delle suddette norme, l'ente abbia provveduto a costituire l'ufficio per i provvedimenti disciplinari previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55.

Tale giudizio, che implica un accertamento di fatto e che è stato condotto con motivazione adeguata, è corretto in mancanza di specifiche norme che impongano la costituzione di un ufficio articolato e plurisoggettivo, ben potendo lo stesso essere rappresentato da una sola persona ed interna all'ente: in materia di pubblico impiego privatizzato, ciascuna amministrazione ha, infatti, il potere di individuare l'ufficio competente di provvedimenti disciplinari secondo il proprio ordinamento (Cass., 3 giugno 2004, n. 10600; Cass., 30 settembre 2009, n. 20981). Appare peraltro priva di adeguata base logica e testuale la tesi della ricorrente che vorrebbe ravvisare nel disposto dell'art. 24, comma 2, lett. e) dello statuto - secondo cui il consiglio Delib., su proposta del direttore, i regolamenti interni riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio e dei suoi servizi ed uffici - la norma che attribuirebbe solo a detti regolamenti il potere di individuare l'organo di disciplina.

La norma richiamata, unitamente alle altre (art. 24, comma 2, lett. f) e art. 15 dello statuto), nulla prevede al riguardo: al contrario, proprio la natura giuridica dello statuto, quale atto di normazione diretto a regolamentare e disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente nel suo complesso e la sua posizione di superiorità nella gerarchia delle fonti rispetto al regolamento, che invece contiene la disciplina di dettaglio di uno o più settori dell'attività, ben può prevedere norme sulla potestà disciplinare e sulla costituzione dell'organo competente.

Generica è poi la censura riguardante la mancanza di terzietà ed imparzialità dell'organo indicato nello statuto a esercitare i poteri disciplinari, trattandosi di questione che non è stata affatto affrontata dalla corte di merito e rispetto alla quale la parte non indica in quale atto difensivo o verbale di causa ed in che termini la questione sarebbe stata introdotta nel giudizio. Non può tuttavia omettersi di considerare che la scelta contenuta nello statuto appare razionale e non confliggente con alcuna disposizione di legge, in ragione della struttura del consorzio, che, all'epoca dei fatti era costituito solo dal presidente, dal direttore e da un solo dipendente, sicchè congrua appare la disposizione di attribuire il potere disciplinare al direttore nei confronti dei dipendenti ed al presidente nei confronti del direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione.

2. - Con il secondo motivo si deduce la violazione delle norme del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché delle norme che regolano l'attività del consorzio. Il motivo presenta profili di inammissibilità in ragione della genericità del vizio denunciato, rapportato ad un intero corpo di leggi sì da precludere al Collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass., Sez. U, 18 luglio 2013, n. 17555), e senza che siano precisate le affermazioni della corte territoriale in contrasto con l'esatta interpretazione che delle stesse norme dà la giurisprudenza o la dottrina (Cass., ord. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

Il motivo presenta inoltre profili di improcedibilità, non risultando depositato unitamente al ricorso il regolamento del consorzio, nè la parte fornisce indicazioni circa la sua esatta allocazione nei fascicoli di parte o d'ufficio delle precedenti fasi del giudizio, così violando il disposto di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726).

Deve aggiungersi che, con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e dell'art. 2 del regolamento dell'ente (con il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 5 e della L. n. 142 del 1990, artt. 51 e 51 bis) - da cui la ricorrente desume l'illegittimità dell'attribuzione dei poteri disciplinari al presidente del consiglio di amministrazione -, essa è insussistente, in ragione dell'ampiezza dei poteri attribuiti ai dirigenti (v. art. 4, comma 2, D.Lgs. cit.

che riconosce ai dirigenti il potere di adottare tutti "gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno"), e della natura meramente esemplificativa dei compiti, delle attribuzioni e delle funzioni della dirigenza pubblica, contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 16 e 17. Infatti, dalla lettura delle predette norme si evince che con l'art. 4 il legislatore, nell'attuare il principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, ha voluto elencare quelle che sono in genere le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti e, prima di procedere ad una tale elencazione, ha ritenuto di precisare, nella premessa delle stesse disposizioni normative, che i predetti dirigenti esercitano "fra gli altri", nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, i compiti ed i poteri di seguito indicati negli stessi artt. 16 e 17 del menzionato D.Lgs. (in tal senso, Cass., 19 giugno 2014, n. 13953).

3.- Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione, nonché per "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto". Dopo aver ripetuto quanto già ampiamente dedotto circa la mancata costituzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, ripropone la censura, già mossa alla sentenza del primo giudice, circa la nullità o illegittimità del licenziamento, in quanto irrogato dal presidente senza la previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il motivo è infondato.

Premesso che i procedimenti disciplinari contemplati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, non costituiscono procedimenti amministrativi essendo condotti dalle pubbliche amministrazioni con i poteri propri del datore di lavoro privato

(Cass., 29 marzo 2005, n. 6601), trova applicazione al caso in esame la disciplina dettata dall'art. 1399 c.c. - che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo, ma con salvezza dei diritti dei terzi, del contratto concluso da soggetto privo del potere di rappresentanza -, la quale è applicabile, in virtù dell'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali come il licenziamento (cfr., Cass., 18 novembre 2003, n. 17461; Cass., 1 dicembre 2008, n. 28514; Cass., 13 aprile 2011, n. 8459).

Nel caso in esame, la corte ha fatto puntuale applicazione di questo orientamento (già espresso dalla sentenza del tribunale), rilevando in fatto che la ratifica del consiglio di amministrazione è intervenuta nella seduta immediatamente successiva all'atto di recesso, così sanandosi il vizio di incompetenza dell'atto.

4.- Il quarto motivo è proposto sotto la specie della violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e con esso si censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui gli addebiti mossi nelle lettere del 13/12/2004 e del 16/2/2005 non sarebbero stati contestati dalla ricorrente.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui la ricorrente si duole della lettura che la corte territoriale ha dato alla lettera del 13/12/2004 da lei inviata al presidente del consiglio di amministrazione e ciò per l'assorbente considerazione che tale documento non viene trascritto e non ne viene indicata l'attuale collocazione nel presente giudizio, così violando gli oneri imposti per il rispetto del principio di autosufficienza dalle norme di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726). Con riguardo agli altri addebiti, la ricorrente nulla deduce in ordine ai fatti nella loro consistenza materiale, ma insiste nel giustificare la sua condotta, riproducendo pedissequamente quanto già scritto nel ricorso in appello, senza però evidenziare l'errore motivazionale in cui sarebbe incorsa la corte e il momento di conflitto delle affermazioni del giudice rispetto alle norme della contrattazione collettiva richiamate. La corte ha invece motivato in ordine a ciascuno degli addebiti formulati, esaminando le giustificazioni addotte e valutandole inidonee e comunque insufficienti a scriminare la condotta della lavoratrice. Il giudizio espresso appare dunque, oltre che esistente, adeguato e congruo, sicché non sussiste il denunciato vizio di motivazione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015